

PROTOCOLLO D'INTESA INAIL - CONSULENTI DEL LAVORO

L'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali
e
Consulenti del Lavoro

PREMESSO

che condividono l'esigenza di ampliare il rapporto di collaborazione istituzionale già in corso, e già formalizzato con le intese a livello nazionale del 15 luglio 1993 e del 5 aprile 1995; che le reciproche relazioni tra le parti siano da qualificare ulteriormente in direzione dei seguenti principi:

- A) trasparenza delle normative e delle procedure con maggiore e più intenso riguardo ai soggetti intermedi tra l'Ente e gli utenti;
- B) perseguimento della qualità totale del servizio;
- C) istituzione di canali di informazione strutturata con l'utilizzo dell'informatica e di strumenti telematici avanzati.

CONVENGONO

A1) Consultazioni a livello regionale: la previsione di incontri cadenzati e sistematici, al fine di valutare tematiche di comune interesse, verificare i punti critici di ordine operativo che possono insorgere in occasione di innovazioni legislative o procedurali, attivando le soluzioni più idonee e tempestive.

Al fine di assicurare un prodotto ottimale, le parti si impegnano a programmare le consultazioni almeno quattro volte l'anno.

A2) Consultazioni a livello locale: la prassi della consultazione a livello regionale, dovrà essere seguita anche a livello locale, mirando al superamento di anomalie operativo-organizzative, allo sviluppo dei raccordi in occasione di scadenze istituzionali, agevolando la gestione del rapporto assicurativo.

A tal fine verranno concordati modalità e tempi di accesso agli uffici, anche con la predisposizione di sportelli privilegiati, secondo le specifiche esigenze emergenti a livello locale, nonché sportelli "volanti" presso i Consigli degli Ordini.

B1) Lotta all'abusivismo : la previsione di un puntuale ed efficace controllo, da parte delle sedi, volto a prevenire il fenomeno dell'abusivismo ed eliminare qualsiasi attività da parte di soggetti non abilitati.

In correlazione a quanto affermato, questo istituto si impegna a verificare che i professionisti abilitati alla consulenza del lavoro siano in possesso della tessera di iscrizione all'Albo, mentre i dipendenti, ove autorizzati a sostituire il titolare, dovranno esibire specifica delega, anche in forma di tesserino.

B2) Contenzioso amministrativo: considerato che sussiste un orientamento generale in materia di reciproca collaborazione in relazione al principio di accessibilità dei privati e loro rappresentanti autorizzati, nel procedimento di formazione e revisione dei provvedimenti amministrativi, ex artt. 7 e ss., capo III, L. 241/90;

che l'INAIL intende concretizzare la propria disponibilità a procedere con la massima tempestività alla risoluzione delle fattispecie soggette ad impugnazione formale ai sensi degli artt. 16 e 45 del D.P.R. n. 1124/65, si conviene di privilegiare come forma di impugnazione dei provvedimenti dell'Istituto, l'opposizione prevista dall'art. 22 delle Modalità applicative di Tariffa contenute nel D.M del 18/06/88. Tale disposizione prevede la possibilità da parte del datore di lavoro di ricorrere avverso i provvedimenti dell'Istituto, direttamente alle sede competente territorialmente. Si ribadisce che la citata opposizione non preclude le forme di impugnazione previste dall'art. 45, 2° co.

In caso di opposizione, l'INAIL si impegna a concludere entro 60 gg. la fase istruttoria (comprensiva di eventuale audizione), e ad emettere il provvedimento entro i successivi 30